PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3247 di lunedì 03 febbraio 2014

La valutazione nelle imprese edili: movimentazione, rumore e stress

Indicazioni relative alla valutazione dei rischi di specifiche attività e lavoratori. Focus su movimentazione manuale dei carichi, rumore, radiazioni ottiche artificiali, rischio incendio, stress lavoro correlato e lavoratrici in stato di gravidanza.

Roma, 3 Feb ? Nei mesi scorsi PuntoSicuro ha presentato un **modello di riferimento per effettuare la valutazione dei rischi** nel comparto edile elaborato dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e inserito nel documento "**Procedura per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nelle imprese edili - Artt. 17, 28, 29 D. Lgs. n. 81/08**".

Il documento oltre a soffermarsi sul campo di applicazione, sui contenuti minimi, sulla procedura di valutazione in cinque passi, sulle schede di gruppo omogeneo riporta indicazioni relative a specifici **rapporti di valutazione**: movimentazione manuale dei carichi; rumore; vibrazioni; campi elettromagnetici; radiazioni ottiche artificiali; agenti chimici, cancerogeni/mutageni e amianto; atmosfere esplosive, rischio incendio.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD039] ?#>

Ad esempio riguardo alla **movimentazione manuale dei carichi** nella procedura si indica che il datore di lavoro "deve adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori". Inoltre deve "fornire formazione ed informazione adeguata e un addestramento in merito alle corrette manovre e procedure" da adottare".
In particolare la movimentazione manuale dei carichi "può rappresentare un **fattore di rischio** in situazioni rientranti ? per quanto attiene il carico ? tra le seguenti:
- carico troppo pesante (indicativamente superiore a kg 30, valore peraltro non specificatamente determinato, in quanto correlato anche alla struttura fisica);
- carico ingombrante e/o difficile da afferrare;
- carico instabile o con contenuto che potrebbe spostarsi;
- collocazione del carico in posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a distanza dal tronco o con torsione o inclinazione del tronco;
- possibilità di lesioni per il lavoratore in caso di urto nella movimentazione".
E anche le **caratteristiche dell'ambiente** ove la movimentazione avviene possono influire sull'entità del rischio:
- "percorsi non uniformi con rischi di inciampo e scivolamento;
- lo spazio o il posto di lavoro non consentono la movimentazione in buona posizione;
- percorsi con dislivelli".

In merito invece al **rischio rumore** nel modello sono presenti diverse sezioni:
- **sezione A**: "in questa sezione sono riportate le indicazioni relative ai luoghi di lavoro e all'origine dei valori utilizzati per la valutazione dei rischi nel caso di rumorosità inferiori o uguali a 80 dB(A).
- **sezione B**: in questa sezione sono riportate le indicazioni relative ai luoghi di lavoro e all'origine dei valori utilizzati per la valutazione dei rischi nel caso di rumorosità maggiori a 80 dB(A);
- **sezione C**: questa sezione contiene i dati ed i risultati relativi alla valutazione del rischio di ogni gruppo omogeneo di lavoratori; i livelli di rumorosità utilizzati possono derivare da quanto previsto nella sezione A e nella sezione B;
- **sezione D**: in questa sezione sono indicate le eventuali diverse periodicità della sorveglianza sanitaria stabilite dal medico competente".

Ci soffermiamo brevemente anche su quanto indicato per il rischio di esposizione a **radiazioni ottiche artificiali**.

Il documento ricorda che, "in seguito all'adozione delle misure di prevenzione di tipo organizzativo (ad esempio eliminare o sostituire le sorgenti pericolose, ridurre il numero degli esposti, ridurre i tempi di esposizione, aumentare la distanza dell'esposto dalla sorgente), accertata l'inderogabilità del tipo di esposizione, è necessario adottare le misure specifiche di protezione. Oltre alle misure di protezione collettiva quali le schermature, è necessario selezionare i DPI per gli occhi ed eventualmente per la pelle".

Riguardo al **rischio d'incendio** si segnala che come indicato dal D.M. 10 marzo 1998 "tra le attività da considerare ad elevato rischio di incendio vi sono i cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m ed i cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi; tra le attività a rischio di incendio medio vi sono i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto".

Nella sezione relativa ai **gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari** il modello si sofferma su stress lavoro correlato, lavoratrici in stato di gravidanza e lavoratori con differenze di genere, età, nazionalità o contratto di lavoro.

La **valutazione dello stress lavoro correlato** viene effettuata secondo le indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente in data 18 novembre 2010 e la valutazione "prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio per mansioni) che risultano esposti a rischi dello stesso tipo seconda un'individuazione che il datore di lavoro può effettuare in ragione dell'organizzazione aziendale".
In particolare la valutazione si svolge in **due fasi**:
- Valutazione preliminare, obbligatoria;
- Valutazione approfondita, da effettuarsi successivamente, qualora la preliminare abbia fatto emergere elementi di rischio e le misure di correzione adottate siano inefficaci.

Nelle procedure per la valutazione si riportano alcune **differenze metodologiche a seconda della dimensione dell'impresa**:
- "**imprese fino a 10 lavoratori** - Fase 1: consultare i lavoratori e/o RLS/RLST in merito ai fattori di contesto e contenuto. Fase 2 fino a 5 lavoratori: l'indagine può svolgersi mediante riunioni che coinvolgano direttamente i lavoratori. Fase 2 tra i 5 ed i 10 lavoratori: l'indagine può essere svolta coinvolgendo i lavoratori attraverso questionari, focus group, interviste;
- **imprese fino a 50 lavoratori** - Fase 1: consultare i lavoratori e/o RLS/RLST. Fase 2: l'indagine può essere svolta coinvolgendo i lavoratori attraverso questionari, focus group, interviste;
- **imprese oltre 50 lavoratori** - Fase 1: consultare i lavoratori (definire un campione rappresentativo) e/o RLS/RLST. Fase 2: l'indagine può essere svolta tramite un campione rappresentativo di lavoratori attraverso questionari, focus group, interviste".

Riguardo alle **lavoratrici in stato di gravidanza** si segnala che il Decreto Legislativo del 26 marzo 2001 n. 151 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53" è il testo normativo "che raccoglie e riordina il complesso delle disposizioni vigenti in materia nonché alcune norme della legge n. 903/77 in tema di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. La normativa in argomento disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, disponendo il divieto di adibire al lavoro le donne nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi".
In particolare il datore di lavoro "valuta i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti, procede alle modifiche delle condizioni di lavoro adottando tutte le misure di prevenzione e protezione richieste ed infine informa le lavoratrici dei rischi individuati e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate".

Concludiamo ricordando che in caso di presenza di **lavoratori con differenze di genere, età, nazionalità o contratto di lavoro**, "alcuni esempi di misure da adottare possono essere: la partecipazione ai corsi da apprendisti, la partecipazione a corsi rivolti ai soggetti provenienti da altri Paesi". È importante poi "accertare la completa comprensione delle eventuali istruzioni impartite (sia scritte che orali), dell'informazione, della formazione e dell'addestramento rivolti ai lavoratori in oggetto". Ed è opportuno "lasciare traccia tangibile di tali misure come ad esempio gli attestati di frequenza ai corsi e i verbali delle riunioni formative".

Associazione Nazionale Costruttori Edili, " Procedura per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nelle imprese edili - Artt. 17, 28, 29 D. Lgs. n. 81/08", Rev. 2 dell'8 maggio 2013 (formato PDF, 646 kB).

Tiziano Menduto

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it